

N. 3637

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1998

Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari

ONOREVOLI SENATORI. — Strade, ferrovie, porti ed aeroporti sono i naturali canali di traffico di una città o di un territorio.

L'idea di un terzo aeroporto calabrese nasce non solo in funzione dello sviluppo del traffico aereo ma anche dall'analisi dell'attuale situazione in cui versa il sistema delle comunicazioni in provincia di Cosenza e particolarmente nella sua parte settentrionale.

Il territorio interessato, con una popolazione di oltre 700.000 persone, già comprende importanti infrastrutture consistenti nel porto di Sibari, il Centro nautico dei laghi di Sibari, uno dei più importanti esistenti in Italia e ben tre agglomerati industriali.

Di grande rilevanza sono poi i siti storici e turistico ambientali: l'area archeologica della Magna Grecia, la Sila greca ed il Pollino.

L'agricoltura, specie nel comprensorio di Sibari, è in continua espansione.

Occorre pure considerare che il nuovo aeroporto sarebbe di grande utilità per una non irrilevante parte della Basilicata.

Queste sono le ragioni che spingono alla costruzione di un nuovo aeroporto nel Nord-Ovest della provincia di Cosenza.

Spetta alla Giunta regionale calabrese individuare il sito su cui procedere alla costruzione dell'aerostazione.

Il Governo è chiamato ad affidare la concessione, la progettazione e la costruzione dell'aeroporto ad una società che abbia i requisiti precisati nell'articolo 2.

Al Ministro dei trasporti e della navigazione compete, in particolare, l'approvazione del progetto e le eventuali varianti in corso d'opera.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 regolano la materia degli espropri, la definizione della convenzione, il reperimento dei mezzi finanziari e i relativi rendiconti.

L'articolo 9 definisce le modalità relative al piano finanziario di gestione dell'aeroporto mentre l'articolo 10 regola le modalità relative all'eventuale contributo dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito l'aeroporto civile di Sibari.
2. La Giunta regionale della Calabria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad individuare l'area entro la quale si dovrà procedere alla costruzione dell'aerostazione e delle infrastrutture ad essa collegate.

Art. 2.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro per gli affari regionali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad affidare in concessione la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto a una società per azioni, anche a prevalente capitale privato, secondo i seguenti criteri:

a) la società per azioni concessionaria dovrà garantire i livelli di servizi secondo gli *standards* internazionali fissati dall'amministrazione concedente;

b) la società per azioni concessionaria dovrà provvedere al finanziamento per la costruzione e il successivo mantenimento delle infrastrutture. Potrà essere fornito un supporto finanziario da parte dello Stato in relazione alla disponibilità di bilancio della società per azioni concessionaria e comunque in misura non superiore al 50 per cento del costo della infrastruttura stessa, sulla base della convenzione stessa, alla quale dovrà essere allegato il piano degli interventi che sono a carico della società;

c) i vettori non possono possedere quote di maggioranza della società per azioni concessionaria;

d) il bilancio della società per azioni concessionaria dovrà essere certificato; l'utile, detratto un dividendo non superiore al 15 per cento, dovrà essere investito in opere aeroportuali, secondo programmi approvati, con la relativa priorità, dall'amministrazione concedente;

e) alla società per azioni concessionaria sono affidate le attività rientranti nella competenza dell'ufficio controllo traffico, esclusi i compiti ispettivi e di controllo che rimangono all'amministrazione concedente.

Art. 3.

1. La progettazione e la costruzione dell'aeroporto di Sibari sono realizzate a cura della società per azioni concessionaria, sentito il parere dei Ministri dei trasporti e della navigazione, della difesa, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli stanziamenti di legge già stabiliti nonché sulla base delle successive integrazioni e modificazioni del programma stesso che si renderanno necessarie in attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Il progetto generale del nuovo aeroporto, con i relativi piazzali e pertinenze, con l'indicazione della spesa complessiva presunta, è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Analoga procedura deve essere seguita per eventuali varianti richieste dalla società per azioni concessionaria in corso d'opera.

Art. 4.

1. L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.

Art. 5.

1. Alle operazioni di esproprio degli immobili necessari alla costruzione delle opere aeroportuali, nonché all'espletamento dei relativi servizi, provvede direttamente e a proprie spese la società per azioni concessionaria, nei limiti dei poteri che competono all'ente espropriante secondo le leggi vigenti.

2. Alle suddette operazioni, anche ai fini dell'indennità, si applicano le norme di cui agli articoli 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. La concessione per la progettazione e la costruzione deve essere disciplinata da apposita convenzione nella quale sono definite:

a) la procedura della progettazione esecutiva;

b) le modalità per l'esecuzione dei lavori che la società per azioni concessionaria può effettuare direttamente per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultanti dal progetto esecutivo approvato;

c) le modalità di gara e contabilizzazione per i lavori edili da appaltare;

d) le procedure relative sia all'attività di vigilanza all'esecuzione dei lavori, sia al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero dei trasporti.

Art. 7.

1. La società per azioni concessionaria provvede al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione delle opere aeroportuali.

2. A tal fine è autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad

emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione e a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i quali sono autorizzati ad effettuare tali operazioni anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la loro attività ordinaria.

3. Tutte le operazioni finanziarie di cui al comma 2 sono assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Art. 8.

1. Entro sessanta giorni dall'avvenuto collaudo delle opere, la società per azioni concessionaria presenta all'amministrazione concedente il rendiconto del costo totale delle opere realizzate.

2. Il rendiconto è approvato, entro sessanta giorni dalla sua presentazione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

Art. 9.

1. Sulla base delle indicazioni fornite con il rendiconto approvato ai sensi dell'articolo 8, la società concessionaria predispone il piano finanziario relativo alla gestione dell'intero sistema aeroportuale.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, provvede con decreto all'approvazione del piano finanziario.

Art. 10.

1. L'eventuale contributo a carico dello Stato in relazione al piano finanziario, approvato a norma dell'articolo 9, sarà determinato con apposita legge e sarà corrisposto per l'utilizzo alla società per azioni concessionaria.

